



**G E S T Y O**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

**A tutti i Clienti**

**LORO SEDI**

**Circolare n. 4 Paghe 2025**

Rimini, 09 aprile 2025

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

## 1. Le novità del mese

---

Marzo in pillole	pag	2
------------------	-----	---

## 2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

---

Fissata la contribuzione volontaria 2025	pag	7
Chiarimenti ministeriali sul "Collegato lavoro"	pag	9
La nuova classificazione ATECO 2025	pag	13
Nuovo tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili	pag	15

## 3. Il punto sulla contrattazione collettiva

---

Le novità di marzo in pillole	pag	17
Il tema del mese: il trattamento minimo complessivo di garanzia nel CCNL Dirigenti industriali	pag	20
Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenario di aprile 2025	pag	23

## 4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

---

L'esonero contributivo per le aggregazioni di imprese	pag	31
---	-----	----

---

---

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## MARZO IN PILLOLE

### **MINISTERO DEL LAVORO - INCENTIVI PER I PROCESSI DI AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE**

Con il DM 23.1.2025, pubblicato in data 6.3.2025, il Ministero del Lavoro ha dato attuazione all'incentivo previsto in via sperimentale per il biennio 2024/2025 dall'art. 4-ter del DL 4/2024 e destinato alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da operazioni societarie quali fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Nel dettaglio, il beneficio consiste in un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di importo annuo pari a 3.500,00 euro per lavoratore. L'esonero contributivo può spettare per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000,00 euro.

Per poter accedervi, le imprese interessate devono stipulare un apposito accordo sindacale in sede ministeriale che contenga un progetto industriale e di politica attiva, volto a illustrare le azioni finalizzate a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera nonché le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

### **INPS - TUTELA DELLA MALATTIA PER I LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO**

Con la circ. 11.3.2025 n. 57, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla tutela previdenziale della malattia per i lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

Tra le varie, si precisa che, nel caso di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, come ad esempio la pensione di inabilità, il regime di incumulabilità trova applicazione anche per l'indennità di malattia, in quanto ha natura sostitutiva della retribuzione.

Invece, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), si ricorda che il diritto all'indennità di malattia termina alla scadenza dell'efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

---

Tuttavia, l'OTD titolare di un trattamento pensionistico – ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa – in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Infine, con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l'INPS evidenzia come la disciplina della malattia/degenza ospedaliera preveda che tali prestazioni non siano erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico.

#### **INPS - VARIAZIONE DEL TASSO D'INTERESSE DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI**

Con la circ. 11.3.2025 n. 56, l'INPS ha ricordato che la Banca centrale europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR), che, a decorrere dal 12.3.2025, è fissato al 2,65%.

Tale variazione incide:

- sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (8,65% annuo);
- sulla misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000;
- sulla misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

#### **INPS - INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEL "CONTENTOR CREATOR"**

Con la circ. 44/2025, con cui sono state fornite le istruzioni per individuare l'inquadramento previdenziale dei c.d. "content creator", l'INPS ha comunicato che tali soggetti possono rientrare, a seconda della tipologia di attività svolta, nella Gestione commercianti o nella Gestione separata o essere inquadrati come lavoratori dello spettacolo.

Nel Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (c.d. "FPLS") rientrano solo le attività espressamente elencate; per le altre attività occorre versare i contributi nelle altre gestioni.

L'obbligo di contribuzione al FPLS scatta quando, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata, sia svolta una delle attività indicate nel DLgs. C.P.S. 708/47. Vi rientrano, ad esempio, le ipotesi in cui il lavoratore svolga, a fronte di un compenso, la sua prestazione in qualità di ospite e l'attività svolta per creare un prodotto artistico in assenza di pubblico dal vivo ma diretta a un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica.

In caso di obbligo di versamento al FPLS, il soggetto che effettivamente contrattualizza il lavoratore è tenuto agli adempimenti contributivi e informativi tipici dei lavoratori dello spettacolo.

#### **INPS - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI 2025/2026**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

Con il messaggio 13.3.2025 n. 890, l'INPS ha comunicato l'avvio, per il biennio 2025/2026, delle operazioni di verifica dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero. Le verifiche, come di consueto, sono suddivise in due fasi e affidate a Citibank N.A. quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale.

La prima fase, che si svolgerà da marzo a luglio 2025, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Nell'occasione, Citibank N.A. spedirà le richieste di attestazione dell'esistenza in vita a partire dal 20.3.2025 e i pensionati interessati dovranno fare pervenire le attestazioni entro il 15.7.2025. Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.8.2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025. La seconda fase della verifica si svolgerà con analoghe modalità nel periodo compreso tra settembre 2025 a gennaio 2026 e riguarderà invece i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

#### **INPS - OMISSIONI ED EVASIONI CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLI**

Con il messaggio 6.3.2025 n. 827, l'INPS, considerate le peculiarità della gestione contributiva dei datori di lavoro agricolo, ha fornito indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva introdotto dall'art. 30 del DL 19/2024 e sul nuovo avviso di tariffazione riprogettato per tenere conto di tali novità.

I nuovi avvisi di tariffazione per il terzo trimestre 2024 sono disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, come precisato dall'Istituto con il successivo messaggio 871/2025.

#### **INPS - DISAPPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI PER I LAVORATORI "EXTRA"**

Con il messaggio 14.3.2025 n. 913, l'INPS è intervenuto in merito ai c.d. "lavoratori extra", per i quali non trova applicazione il contributo addizionale NASpI ex art. 2 co. 28 della L. 92/2012, previsto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Si ricorda che i contratti di "lavoro extra" vengono utilizzati per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della L. 84/94.

Con l'occasione, si rende noto che dall'1.1.2020 rientrano nel campo di applicazione del "lavoro extra" anche le imprese che svolgono attività di "mense e ristorazione collettiva" (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05) e di "catering" (codici ATECO 56.29.20 - 56.21.00 e CSC 7.07.05).

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

Per queste imprese, il recupero della contribuzione indebitamente versata potrà essere effettuato utilizzando il codice causale “L810” nei flussi UniEmens relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del messaggio in parola.

#### **INPS - ATTESTAZIONI FISCALI PER GLI ONERI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITA**

Con il messaggio 17.3.2025 n. 940, l'INPS ha reso noto che nel “Portale dei Pagamenti” sono visualizzabili e stampabili le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2024 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

L'Istituto precisa che:

- le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul “Portale dei Pagamenti”, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [polopals.romaflaminio@inps.it](mailto:polopals.romaflaminio@inps.it);
- se si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati è possibile richiedere la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale di competenza; gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1) potranno utilizzare la casella di posta elettronica [InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it](mailto:InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it).

#### **GARANTE PRIVACY - UTILIZZO ILLECITO DEL GPS INSTALLATO SUGLI AUTOVEICOLI**

Con il provv. 16.1.2025 n. 7, pubblicato in data 21.3.2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un'azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali.

In particolare, il sistema tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli, senza rispettare la normativa privacy in materia di controllo a distanza ex art. 114 del DLgs. 196/2003 e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL).

Inoltre, sono emerse gravi carenze nell'informativa fornita ai lavoratori ed è stato appurato che i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679.

Tenuto conto delle violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50.000,00 euro, il Garante della *privacy* ha altresì ordinato all'azienda di fornire un'ideale informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'ITL.

#### **INPS - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI ASILI NIDO E FORME DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it)– [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

Con la circ. 20.3.2025 n. 60, l'INPS ha illustrato gli elementi da considerare per la determinazione, alla luce della legge di bilancio 2025, del c.d. "bonus asilo nido" o del contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

L'Istituto riepiloga, poi, i requisiti di accesso e fornisce le istruzioni per presentare le domande a decorrere dall'anno 2025; la data di apertura del relativo servizio di presentazione sarà comunicata con un ulteriore messaggio.

Quanto all'importo spettante per il 2025, per i nati dall'1.1.2024 in nuclei con ISEE minore o uguale a 40.000,00 euro, l'incremento del bonus pari a 2.100,00 euro – per complessivi 3.600,00 euro – è riconosciuto a prescindere dalla presenza nel nucleo di un altro figlio di età inferiore a 10 anni (art. 1 co. 210 della L. 30.12.2024 n. 207).

Ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell'importo del contributo, nella determinazione dell'ISEE minorenni è poi neutralizzato l'importo erogato a titolo di assegno unico e universale (art. 1 co. 209 della L. 207/2024).

#### **INL - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

Con la nota n. 1418/2025, l'INL ha diffuso i dati relativi ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'art. 14 del DLgs. 81/2008.

Si evidenzia come, solo nel 2024, siano stati adottati ben 15.002 provvedimenti, con un costante incremento rispetto al 2023 – quando le sospensioni erano state 11.174 – oppure al 2022, quando i blocchi erano stati 8.210, ma, soprattutto, rispetto al 2021 e al 2020, quando le imprese sospese erano state, rispettivamente, 3.971 e 3.564.

#### **INPS - NASPI PER I MAGISTRATI ONORARI**

Con la circ. 25.3.2025 n. 69, l'INPS ha fornito indicazioni operative in merito all'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 116/2017, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

Sul punto, si ricorda che per i magistrati in regime di esclusività è prevista l'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS a seguito dell'interpretazione autentica di cui all'art. 2 del DL 131/2024, che ha esteso la copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria a tale categoria di soggetti.

Operativamente, per richiedere l'indennità occorre inoltrare domanda all'INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE (Carta di identità elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) all'apposito servizio presente sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

---

In alternativa, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato oppure telefonando al servizio di *Contact center* multicanale.

#### **INPS - DOMANDE RELATIVE AL *BONUS* ASILO NIDO 2025**

Con il messaggio INPS 25.3.2025 n. 1014 viene comunicata l'apertura del servizio per la presentazione delle domande relative al *bonus* asilo nido in relazione all'anno 2025. Le domande verranno lavorate dal 2.4.2025 e sono presentabili fino al 31.12.2025.

#### **MINISTERO DEL LAVORO - ANALISI DELLE NOVITÀ DEL COLLEGATO LAVORO**

Con la circ. 27.3.2025 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fornito in primi chiarimenti in merito alle novità normative attuate con la L. 13.12.2024 n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro".

In particolare, il Ministero ha inteso illustrare le disposizioni in materia di:

- somministrazione di lavoro;
- attività stagionali;
- durata del periodo di prova;
- comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile;
- risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **MINISTERO DEL LAVORO - ETÀ MINIMA PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO**

Con la circ. 31.3.2025 n. 7, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio, fissato al compimento dei 16 anni di età ai sensi dell'art. 1 co. 622 della L. 296/2006, può trovare deroga in caso di apprendistato di "primo livello".

Si ricorda infatti come l'art. 43 co. 2 del DLgs. 81/2015 consenta l'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore (il c.d. "apprendistato di primo livello") di giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni di età.

Pertanto, il Ministero del Lavoro chiarisce che, fermo restando il limite minimo generale di 16 anni, la disposizione del DLgs. 81/2015 rende necessario prevedere anche la possibilità residuale, ben limitata e circostanziata, di una presa in carico da parte dei servizi per l'impiego (e l'accesso alle prestazioni di NASpl) al compimento dei 15 anni di età.

#### **INPS - INDICAZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE NEL FLUSSO UNIEMENS**

Con il messaggio 1.4.2025 n. 1115, l'INPS ha fornito nuovi chiarimenti sull'indicazione della qualifica professionale nel flusso UniEmens, la cui valorizzazione rileva al fine di acquisire

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*  
*www.gestyo.it – info@gestyo.it*

---

---

informazioni sulle mansioni svolte dai lavoratori e rendere più agevole e veloce l'istruttoria per il riconoscimento dei requisiti che danno diritto di accesso all'indennità "APE sociale" e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci (L. 232/2016), da parte degli esercenti attività lavorative c.d. "gravose".

In particolare, viene reso noto che, a decorrere dalla competenza di maggio 2025, l'elemento "QualProf", per indicare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, deve essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## FISSATA LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2025

*Con la circ. 58/2025, l'INPS ha reso noti gli importi dei contributi volontari per l'anno 2025, calcolati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.*

Con la circ. 14.3.2025 n. 58, l'INPS ha reso noti gli importi dei contributi volontari per l'anno 2025 dei lavoratori dipendenti non agricoli, dei giornalisti con rapporto di lavoro subordinato, degli artigiani e commercianti e degli iscritti alla Gestione separata, a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,8%.

### Valori retributivi

Nel dettaglio, sulla base della predetta variazione dell'indice ISTAT, per l'anno 2025, aumentano nella misura pari a:

- 241,36 euro, la retribuzione minima settimanale (rispetto a 239,44 euro del 2024);
- 55.448 euro, la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter del DL 384/92 (per l'anno 2024 era 55.008,00 euro);
- 120.607,00 euro, il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1.1.96 o che, avendone il requisito, esercitano l'opzione per il sistema contributivo (per il 2024 era stato fissato in 119.650,00 euro).

### Aliquote contributive

Sempre per i lavoratori dipendenti non agricoli, vengono confermate per il 2025:

- sia l'aliquota contributiva del 33%, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31.12.95;
- sia l'aliquota IVS del 27,87% per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.95.

L'INPS si occupa poi dei versamenti volontari degli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato spa, nonché degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) e dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

---

Con particolare riferimento a questi ultimi, l'INPS conferma l'aliquota del 33% in quanto lavoratori iscritti nel FPLD ovvero all'evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

#### Gestioni artigiani e commercianti

Riguardo al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l'INPS ricorda come la contribuzione volontaria venga determinata applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori (per il 2025 pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti) al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste all'art. 3 della L. 233/90.

La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi 3 anni.

L'INPS riporta poi le tabelle di contribuzione da applicare con effetto dal 1.1.2025, calcolata sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati.

#### Gestione separata

Infine, con la circolare in commento vengono fornite indicazioni anche per il calcolo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del DLgs. 184/97, il contributo in questione viene determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

In particolare, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2025, al:

- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Dato che per il 2025 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro, l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile, per quanto concerne i professionisti;
- 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile, per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

---

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## CHIARIMENTI MINISTERIALI SUL “COLLEGATO LAVORO”

---

*Con la circ. 6/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito in primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla L. 13.12.2024 n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”).*

---

Con la circ. 27.3.2025 n. 6, il Ministero del Lavoro ha fornito in primi chiarimenti in merito alle novità normative attuate con la L. 13.12.2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

In particolare, il Ministero ha inteso illustrare le disposizioni in materia di:

- somministrazione di lavoro;
- attività stagionali;
- durata del periodo di prova;
- comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile;
- risoluzione del rapporto di lavoro.

### Somministrazione di lavoro

L’art. 10 della L. 203/2024 modifica l’art. 31 co. 1 del DLgs. 81/2015 eliminando la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30.6.2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.

Ora, in seguito a tale intervento, in caso di sfioramento del limite temporale di 24 mesi, è prevista la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Nel merito, il Ministero precisa che:

- per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. 203/2024), il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 19 co. 2 del DLgs. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata; ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12.1.2025, senza

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyto.it](http://www.gestyto.it)– [info@gestyto.it](mailto:info@gestyto.it)*

---

computare le missioni già svolte in vigore della precedente disciplina.

- le missioni in corso alla data di entrata in vigore della L. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12.1.2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30.6.2025, senza che l'utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.

Tuttavia, in quest'ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12.1.2025 dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall'art. 19 del DLgs. 81/2015.

Infine, sempre in tema di somministrazione, la circolare ricorda due ulteriori modifiche, sempre introdotte dall'art. 10 della L. 203/2024.

In sintesi:

- vengono aggiunte altre due casistiche alle ipotesi di deroga al limite quantitativo, fissato dall'art. 31 co. 2 del DLgs. 81/2015, escludendo dal calcolo del 30%, da rapportare al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presso l'utilizzatore, anche i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 23 co. 2 del DLgs. 81/2015 (ossia i contratti conclusi in fase di avvio di nuove attività, da *start up* innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli, per la sostituzione di lavoratori assenti, con lavoratori over 50);
- modificando l'art. 34 co. 2 del DLgs. 81/2015, consente una deroga all'apposizione della causale ex art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, per i lavoratori disoccupati, che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e quelli svantaggiati o molto svantaggiati.

#### Attività stagionali

L'art. 11 della L. 203/2024 fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015 in materia di attività stagionali, chiarendo che le stesse sono riconducibili – oltre a quelle indicate dal DPR 1525/63 – anche a quelle previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015, ossia dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Per il Ministero del Lavoro, la norma di interpretazione autentica si è resa necessaria in quanto la formulazione letterale del citato art. 21 non risultava sufficientemente chiara circa la possibilità o meno per i contratti collettivi di prevedere altre ipotesi di attività stagionali oltre a quelle contenute nel DPR 1525/63.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

### Durata del periodo di prova

Intervenendo in materia di durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il Ministero ha chiarito che:

- i limiti massimi previsti dalla nuova normativa non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva; tali limiti sono differenziati per i rapporti a termine di durata non superiore a 6 mesi e per quelli compresi fra i 6 e i 12 mesi, e sono pari rispettivamente a 15 e a 30 giorni di lavoro effettivo;
- per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi.

### Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile

La disposizione apporta modifiche all'art. 23 co. 1, primo periodo, della L. 81/2017, fissando il termine di 5 giorni per la comunicazione dell'avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e delle eventuali modifiche della durata originariamente prevista, secondo le modalità individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Ai fini della sua regolarità amministrativa e della prova, l'accordo per il lavoro agile deve essere stipulato per iscritto; tuttavia, il termine per la comunicazione decorre non dalla data del suddetto accordo, bensì da quello – che potrebbe essere differente – dell'effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Così, ad esempio, ove un accordo fosse stipulato in data 15.1.2025 e prevedesse l'avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30.6.2025, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 6.2.2025 (e non entro il 20 gennaio).

### Risoluzione del rapporto di lavoro

Intervenendo in materia di dimissioni per assenza ingiustificata del lavoratore, si ribadisce che la sola assenza ingiustificata non basta per far perfezionare l'effetto risolutivo del rapporto, in quanto occorre la comunicazione alla sede dell'Ispettorato competente da parte del datore di lavoro.

Inoltre, dato che l'assenza ingiustificata del lavoratore deve protrarsi per il tempo fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, oltre 15 giorni, si chiarisce che:

- i giorni di assenza sono da considerarsi di calendario;
- non potranno essere prese in considerazione le previsioni contrattuali che regolano le ipotesi di assenza ingiustificata rilevante sul piano disciplinare;
- la contrattazione può stabilire una durata superiore al termine legale di 15 giorni, ma non inferiore.

---

---

Dalla data di invio della comunicazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro decorrono i 5 giorni per la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di assenza ingiustificata al lavoratore non è dovuta alcuna retribuzione e il datore può trattenere nell'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

---

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

---

*Con la circ. 71/2025, l'INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata in merito all'adozione della classificazione ATECO 2025.*

---

Con la circ. 31.3.2025 n. 71, l'INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata in merito alla classificazione delle attività economiche a seguito dell'adozione, dal 1.4.2025, della nuova classificazione ATECO 2025 predisposta dall'ISTAT.

### Entrata in vigore

Dopo il processo di aggiornamento da parte dell'ISTAT, la circolare in commento ricorda che dal 1.1.2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, la quale costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione.

### Modalità applicative dei nuovi codici

Con l'occasione, l'INPS rende noto sia l'aggiornamento della "Procedura Iscrizione e Variazione azienda", sia la possibilità dal 1.4.2025 di assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell'art. 49 della L. 88/1989.

Possono quindi distinguersi diverse situazioni. In particolare, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31.3.2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di commercio o risultante dall'attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Invece, se al momento dell'iscrizione il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007, la procedura – per perfezionare l'iscrizione e permettere l'adempimento degli obblighi contributivi – consente di inserire il codice ATECO 2007 proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

Se si tratta di matricole attive iscritte in data antecedente al 1.4.2025, l'INPS provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all'attività economica esercitata, anche in base all'attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA,

---

eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

#### Gestione delle variazioni

Per quanto concerne le variazioni, l'INPS precisa che al momento la richiesta di variazione contributiva comporterà l'attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell'archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

#### Istituzione di nuovi codici

Sempre con riferimento alla classificazione ATECO 2025 e data la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, l'INPS ha provveduto a istituire il nuovo CSC 70713 (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708). Il nuovo codice ha il seguente significato:

- 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
- 07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
- 13 Attività di consulenza.

Di conseguenza, dal 1.4.2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

#### Professionisti iscritti alla Gestione separata

L'INPS si sofferma poi sui soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, i committenti dovranno inserire nei flussi UniEmens trasmessi dal 1.4.2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo "codice Istat".

La procedura di iscrizione è inoltre aggiornata con i codici ATECO 2025 per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile. Invece, per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31.3.2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l'Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

#### Artigiani e commercianti

Per quanto concerne, infine, gli artigiani e i commercianti, l'aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l'acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## **NUOVO TASSO D'INTERESSE DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI**

*Con la circ. 56/2025, l'INPS ha illustrato gli effetti della decisione di politica monetaria della Banca centrale europea, che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR).*

Con la circ. 11.3.2025 n. 56, l'INPS ha illustrato gli effetti della decisione di politica monetaria del 6.3.2025 della Banca centrale europea, che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), fissando il tasso al 2,65% dal 12.3.2025.

### Nuovo valore dell'interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione sulle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili ex art. 2 co. 11 del DL 9.10.89 n. 338 viene calcolato al tasso dell'8,65% annuo e si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 12.3.2025.

Invece, l'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,65% annuo.

Il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.

### Effetti sul valore delle sanzioni civili

La riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali produce effetti anche sulle sanzioni civili, per le quali occorre distinguere tra le diverse fattispecie.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari:

- all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti);
- al 2,65% in ragione d'anno (senza la maggiorazione di 5,5 punti), se il pagamento viene effettuato entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Nelle ipotesi di evasione ex art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

---

In merito, si segnala che:

- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116 co. 10 della L. 388/2000).

#### Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Infine, nella circolare in commento si precisa che nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte nel caso previsto dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000 dovranno essere calcolate nella misura dell'ex TUR. Nell'ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura delle sanzioni è pari al già menzionato tasso aumentato di due punti.

In merito, viene evidenziato che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e, pertanto, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.

Tanto premesso, posto che per effetto della decisione della BCE il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2025 (2% in ragione d'anno), dal 12.3.2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari a 2,65%.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

## LE NOVITÀ DI MARZO IN PILLOLE

### AUTOFERROTRANVIERI

#### ACCORDI 11.12.2024 E 20.3.2025

Il 20.3.2025 è intervenuta la ratifica dell'Accordo 11.12.2024 (non diffuso in precedenza dalle Parti stipulanti), attraverso il quale è stata rinnovata per il triennio 2024-2026 la disciplina applicabile al personale dipendente delle imprese che, per via terrestre o sulle acque interne o lagunari, svolgono servizio di trasporto pubblico di persone e di trasporto merci su ferrovia, nonché l'esercizio delle relative reti infrastrutturali.

Previsto un incremento dei minimi retributivi di 60,00 euro dall'1.3.2025 e di 100,00 euro dall'1.8.2026. In entrambi i casi si tratta di un valore medio riferito al parametro 175 da riparametrare per gli altri livelli.

A copertura del periodo di carenza contrattuale intercorso tra l'1.1.2024 e il 31.12.2024 l'Accordo ha altresì previsto per i lavoratori in forza all'11.12.2024 l'erogazione di un elemento forfetario *una tantum* pari a 500,00 euro da corrispondere con la retribuzione di febbraio 2025. Limitatamente al personale dei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico, l'erogazione di tale importo viene rinviata a ottobre 2025.

A decorrere da marzo 2025 è stato inoltre introdotto un nuovo Elemento distinto della retribuzione (EDR), del valore di 40,00 euro mensili per il parametro 175.

### DIRIGENTI (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)

#### ACCORDO 25.3.2025

L'Accordo rinnova per il triennio 2025-2027 la disciplina applicabile ai dirigenti delle piccole e medie industrie produttrici di beni e servizi, scaduta il 31.12.2023.

Sul piano economico previsto un incremento del minimo contrattuale mensile che per i dirigenti sale a 5.773,79 euro dall'1.1.2025 e a 6.081,48 euro dall'1.1.2026; mentre per i quadri superiori è elevato a 3.846,15 euro dall'1.1.2025 e a 4.000,00 euro dall'1.1.2026.

Le Parti hanno altresì previsto per il periodo di carenza contrattuale intercorrente tra l'1.1.2024 e il 31.12.2024 l'erogazione di un importo a titolo di indennità forfetaria *una tantum* pari a 3.000,00 euro per i dirigenti e a 2.000,00 euro per i quadri, da corrispondere in due ratei di pari importo (ovvero da 1.500,00 euro ognuno per i dirigenti e da 1.000,00 euro per i quadri superiori), da erogare unitamente alle retribuzioni di aprile e di giugno 2025. Tali importi competono esclusivamente a coloro che nel corso del 2024 abbiano fruito di una retribuzione annua lorda (RAL) fino a 95.000,00 euro per i dirigenti e fino a 65.000,00 euro per i quadri superiori e siano in servizio alla data del 25.3.2025.

Innalzata dall'1.4.2025 la diaria di trasferta per spese non documentabili che sale a 100,00 euro giornalieri per i dirigenti e a 65,00 euro per i quadri superiori.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*

*www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Per quel che concerne la tutela della genitorialità, previsto l'innalzamento dall'80 al 100% dell'indennità prevista per il primo mese di congedo parentale nel caso di fruizione del permesso entro il 6° anno di età del figlio.

In tema di trasferimento è stato previsto che, salvo accordo tra le parti, il trasferimento individuale non potrà essere consentito per dirigenti *over 55* e *over 50* con figli minorenni, così come per il dirigente con figli disabili a carico.

Estese anche le tutele economiche per il dirigente di età compresa tra 54 e 63 anni il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dal collegio arbitrale; l'indennità supplementare a lui spettante, nella misura determinata dal collegio stesso nel rispetto dei minimi e massimi previsti dal CCNL 17.12.2019, deve essere incrementata di 3 mensilità.

In materia di previdenza complementare (Fondo Previdapi) dall'1.1.2025 la quota a carico del datore di lavoro deve essere pari almeno al 5% della retribuzione globale lorda percepita dal dirigente, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui e con un minimo garantito di 6.000,00 euro.

Per quel che concerne le altre novità (tra le quali si segnalano anche quelle in tema di periodo di comporta) si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

## **EDILIZIA (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)**

### **ACCORDO 24.3.2025**

Rinnovata la parte economica del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti dalle piccole industrie operanti nel settore dell'edilizia o in settori affini, scaduto il 30.6.2024.

L'Accordo ha previsto un incremento retributivo medio, rapportato al parametro 100 della classificazione, pari a complessivi 175,00 euro, distribuito tra le decorrenze di aprile 2025 (100,00 euro) e marzo 2027 (75,00 euro).

Come già avvenuto di recente per le aziende industriali del medesimo comparto, le Parti hanno previsto che l'effettività di tali incrementi è subordinata al fatto che entro il prossimo 30 aprile si addivenga alla firma dell'accordo di rinnovo nella sua completezza, comprensivo degli istituti di carattere normativo.

## **INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - ICT (CONFSAL - CIFA)**

### **ACCORDO 6.2.2025**

L'Accordo rinnova la parte economica del CCNL 21.7.2021 applicabile al personale delle aziende operanti nel settore ICT (*Information and communication technologies*), scaduto il 20.6.2024.

Previsti nuovi minimi tabellari a decorrere dall'1.7.2024, dall'1.3.2025 e dall'1.11.2025. Si riportano di seguito i valori validi dallo scorso mese di marzo: liv. Q, 2.930,00 euro; liv. 1, 2.480,00 euro; liv. 2A, 2.190,00 euro; liv. 2B, 2.000,00 euro; liv. 3, 1.750,00 euro; liv. 4A, 1.660,00 euro; liv. 4B, 1.545,00 euro; liv. 5, 1.420,00 euro.

Per quel che concerne l'erogazione degli arretrati spettanti per le mensilità comprese tra luglio 2024 e febbraio 2025 le Parti non ne hanno specificato le modalità di erogazione; occorre pertanto ritenere che gli stessi vadano riconosciuti con la prima retribuzione utile. Al riguardo l'incremento mensile (ottenuto per differenza tra i nuovi minimi dall'1.7.2024 e quelli precedentemente in vigore dall'1.12.2023) da considerare, differenziato per ciascun livello, è il seguente: liv. Q, 285,52 euro; liv. 1, 40,85 euro; liv. 2A, 211,44 euro; liv. 2B, 31,44 euro; liv. 3, 95,42 euro; liv. 4A, 146,55 euro; liv. 4B, 41,55 euro; liv. 5, 30,79 euro.

### **TERZIARIO (UGL - CONFIMEA)**

#### **PROTOCOLLO 29.1.2025**

Attraverso l'intesa raggiunta il 29.1.2025 le Parti hanno definito il nuovo trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL 22.2.2021.

In primo luogo si segnalano gli incrementi retributivi previsti dall'1.3.2025, dall'1.6.2025 e dall'1.10.2025. Di seguito i valori della retribuzione nazionale conglobata in vigore dallo scorso mese di marzo: liv. Q, 2.502,44 euro; liv. 1, 2.304,65 euro; liv. 2, 2.061,90 euro; liv. 3, 1.840,61; liv. 4, 1.659,24 euro; liv. 5, 1.544,71 euro; liv. 6, 1.437,71; liv. 7, 1.276,87 euro. Si segnala che al valore previsto per i quadri occorre aggiungere l'indennità di funzione, pari a 265 euro.

È stata poi anche prevista l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* ripartita in tre *tranche*, spettante rispettivamente nei mesi di febbraio, maggio e luglio 2025. Di seguito gli importi da erogare in maggio: liv. Q, 348 euro; liv. 1, 313 euro; liv. 2, 271 euro; liv. 3, 231 euro; liv. 4, 200 euro; liv. 5, 181 euro; liv. 6, 163 euro; liv. 7, 139 euro. Tali importi vanno riproporzionati in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturati da ciascun dipendente nel corso del periodo di riferimento, come pure, per i dipendenti a tempo parziale, in relazione alla minor durata del loro orario di lavoro.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## Il tema del mese: IL TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA NEL CCNL DIRIGENTI INDUSTRIALI

---

*Il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, quale parametro retributivo per il trattamento economico annuo lordo per i dirigenti industriali, è stato rivisto dall’accordo di rinnovo del relativo CCNL 13.11.2024.*

---

L’art. 3 del CCNL Dirigenti Industriali, rinnovato a seguito dell’accordo del 13.11.2024, definisce il “trattamento minimo complessivo di garanzia” come il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo complessivamente riconosciuto al dirigente.

### Definizione

Secondo la disposizione contrattuale, il “trattamento minimo complessivo di garanzia” viene determinato annualmente e assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

In particolare, a valere dall’anno 2025 il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, da assumere come parametro al 31 dicembre, è elevato a 80.000,00 euro e a 85.000,00 euro dall’anno 2026.

### Determinazione del trattamento economico

Tecnicamente, ai fini del confronto tra il “trattamento minimo complessivo di garanzia” e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente occorre prendere in considerazione:

- il minimo contrattuale comprensivo dell’importo ex meccanismo di variazione automatica;
- l’importo ex elemento di maggiorazione;
- gli aumenti di anzianità;
- i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni *ad personam* nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (*management by objective*) concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell’importo

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

Si precisa, infine, che per il solo personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati “Piani Vendita” di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.

#### Tempistiche e modalità applicative

La disposizione contrattuale stabilisce poi che il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, riconosciuto al dirigente ed il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, debba essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di “adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia”, con la retribuzione afferente il mese di dicembre.

Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell’importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.

#### Cessazione del rapporto in corso d’anno

Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell’anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

#### Modalità di erogazione del compenso

Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continua ad essere erogato in 13 mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendali previste.

Dal 1.1.2005, le voci che compongono la retribuzione continuano ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a:

- minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica;
- ex elemento di maggiorazione;
- aumenti di anzianità;
- superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, che saranno riunite in un’unica voce denominata “trattamento economico individuale”.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070*

*www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto Collettivo nazionale di lavoro 2004/2008, il "trattamento economico individuale" sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI APRILE 2025

### **CALZATURE (INDUSTRIA)**

#### **COPERTURA ASSICURATIVA SCADENZA DELL'1.4.2025**

A decorrere dall'1.4.2025 il contributo a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Previmoda destinato alla copertura dell'assicurazione contro la premorienza e l'invalità permanente passa dallo 0,20% allo 0,24%.

### **CARTA (INDUSTRIA)**

#### **ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con la retribuzione di aprile 2025 le imprese prive al 31.12.2024 di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 250,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivi, prestato nel corso del 2024.

### **CENTRI ELABORAZIONE DATI (UGL - ASSOCD)**

#### **ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con la retribuzione del mese di aprile 2025 i lavoratori in forza al 31.3.2025 in aziende prive di contrattazione aziendale e che non beneficiano di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, hanno diritto a percepire i seguenti importi a titolo di Elemento economico di garanzia: liv. Q, 90,00 euro; liv. 1, 90,00 euro; liv. 2, 90,00 euro; liv. 3S, 75,00 euro; liv. 3, 75,00 euro; liv. 4, 75,00 euro; liv. 5, 60,00 euro; liv. 6, 60,00 euro.

### **CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

## MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2025

*Decorrono dall'1.4.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 5.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori per ciascun settore.*

- **Settore Abrasivi:**  
liv. A1, 2.833,47 euro; liv. B1, 2.532,56 euro; liv. B2, 2.369,43 euro; liv. C1, 2.192,80 euro; liv. C2, 2.141,38; liv. C3, 2.081,45 euro; liv. D1, 2.030,50 euro; liv. D2, 1.895,08 euro; liv. D3, 1.847,83 euro; liv. E1, 1.795,59 euro; liv. E2, 1.698,27 euro; liv. E3, 1.641,14 euro; liv. F, 1.615,27 euro.
- **Settore Ceramica:**  
liv. A1, 2.715,79 euro; liv. B1, 2.483,52 euro; liv. B2, 2.339,02 euro; liv. C1, 2.175,54 euro; liv. C2, 2.126,36 euro; liv. C3, 2.070,90 euro; liv. D1, 2.019,50 euro; liv. D2, 1.885,27 euro; liv. D3, 1.836,00 euro; liv. E1, 1.775,95 euro; liv. E2, 1.683,01 euro; liv. E3, 1.633,72 euro; liv. F, 1.586,69 euro.
- **Settore Chimica:**  
liv. H, 3.077,51 euro; liv. G, 2.886,41euro; liv. F, 2.623,19 euro; liv. E, 2.368,79 euro; liv. D, 2.195,50 euro; liv. C, 1.968,63 euro; liv. B, 1.774,03 euro; liv. A, 1.641,39 euro.
- **Settore Coibenti:**  
liv. H, 3.077,51 euro; liv. F, 2.623,19 euro; liv. D, 2.195,50 euro; liv. C, 1.968,63 euro; liv. B, 1.774,03 euro; liv. A, 1.641,39 euro.
- **Settore Conciaria:**  
liv. H, 3.077,51 euro; liv. G, 2.886,41; liv. F, 2.623,19 euro; liv. D, 2.195,50 euro; liv. C, 1.968,63 euro; liv. B, 1.774,03 euro; liv. A, 1.641,39 euro.
- **Settore Plastica e Gomma:**  
liv. Q, 2.752,53 euro; liv. 8, 2.653,66 euro; liv. 7, 2.424,91 euro; liv. 6, 2.169,71 euro; liv. 5, 2.015,14 euro; liv. 4, 1.900,87 euro; liv. 3, 1.819,37 euro; liv. 2, 1.763,72 euro; liv. 1, 1.606,61 euro.
- **Settore Vetro - Prime lavorazioni / Meccanizzate:**  
liv. A2, 2.908,33 euro; liv. A1, 2.840,87 euro; liv. B2, 2.616,58 euro; liv. B1, 2.552,22 euro; liv. C2, 2.343,67 euro; liv. C1, 2.298,69 euro; liv. D3, 2.240,99 euro; liv. D2, 2.183,91 euro; liv. D1, 2.035,15 euro; liv. E3, 1.973,07 euro; liv. E2, 1.932,55 euro; liv. E1, 1.785,54 euro; liv. F1, 1.652,36 euro.
- **Settore Vetro - Seconde lavorazioni / Trasformazione:**  
liv. 8A, 2.868,33 euro; liv. 8, 2.800,87 euro; liv. 7, 2.552,24 euro; liv. 6A, 2.343,66 euro; liv. 6, 2.298,69 euro; liv. 5A, 2.241,00 euro; liv. 5, 2.183,91 euro; liv. 4, 2.035,15 euro; liv. 3, 1.932,57 euro; liv. 2, 1.785,54 euro; liv. 1, 1.652,36 euro.
- **Settore Vetro - Lavorazioni a soffio e semi-automatiche:**  
liv. 9A, 2.862,28 euro; liv. 9, 2.795,01 euro; liv. 8A, 2.567,70 euro; liv. 8, 2.547,04 euro; liv. 7, 2.294,96 euro; liv. 6, 2.192,50 euro; liv. 5, 2.042,95 euro; liv. 4, 1.919,77 euro; liv. 3, 1.825,70 euro; liv. 2, 1.735,46 euro; liv. 1, 1.649,56 euro.

**COMMERCIO - DA 15 A 50 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

**UNA TANTUM  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Entro il mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.12.2012 il primo dei due ratei dell'indennità forfetaria una tantum prevista dal CCNL 21.12.2024, in misura pari a 397,00 euro.

**COMMERCIO - DA 51 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)****UNA TANTUM  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Entro il mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.12.2012 il primo dei due ratei dell'indennità forfetaria una tantum prevista dal CCNL 21.12.2024, in misura pari a 429,00 euro.

**CONCIA PELLI E CUOIO (CONFIAL - FEDERCONCIA)****WELFARE  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Nel mese di aprile, come previsto dal CCNL 31.8.2021, le aziende devono mettere a disposizione a titolo di *welfare* contrattuale la prima *tranche* annua, del seguente valore: Dirigenti, 1.200 euro; Quadri, 600 euro; livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, D ed E, 300 euro.

**COOPERATIVE DI CONSUMO****UNA TANTUM  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con la retribuzione del mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 29.3.2024 il secondo rateo dell'indennità *una tantum* prevista dall'Accordo 29.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 265,63 euro; liv. 1, 241,67 euro; liv. 2, 210,42 euro; liv. 3S, 187,50 euro; liv. 3, 173,96 euro; liv. 4S, 161,46 euro; liv. 4, 150,00 euro; liv. 5, 135,42 euro; liv. 6, 104,17 euro.

**DIRIGENTI (PICCOLA INDUSTRIA / CONFAPI)****UNA TANTUM  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con la retribuzione del mese di aprile, come disposto dall'Accordo 25.3.2025, le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti con RAL fino a 95.000 euro e ai quadri superiori con RAL fino a 65.000 euro (in entrambi i casi nel 2024) la prima *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum*. Per i dirigenti nella misura di 1.500 euro, e per i quadri superiori nella misura di 1.000 euro. La seconda e ultima *tranche* (di pari importo) dovrà poi essere corrisposta in giugno 2025.

**INDENNITÀ DI TRASFERTA  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con decorrenza 1.4.2025 l'importo della diaria per spese non documentabili cui il dirigente in trasferta per periodi non inferiori alle 12 ore e non superiori alle 2 settimane ha diritto per ciascun giorno di trasferta passa da 85 a 100 euro. Per i quadri superiori tale diaria aumenta da 50 a 65 euro giornalieri.

**DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)****ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Dall'1.4.2025 il contributo mensile a carico dei datori di lavoro nei confronti del Fondo Est passa da 10 a 13 euro.

**ELETRICI****MINIMI RETRIBUTIVI  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Decorrono dall'1.4.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 11.2.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QS, 4.115,33 euro; QEF, 3.030,10 euro; liv. Q, 3.692,95 euro; liv. CS, 1.782,73 euro; liv. C1, 1.613,45 euro; liv. BSS, 2.655,60 euro; liv. BS, 2.542,40 euro; liv. B2S, 2.160,86 euro; liv. B2, 2.010,61 euro; liv. B1S, 2.422,59 euro; liv. B1, 2.313,78 euro; liv. ASS, 3.259,62 euro; liv. AS, 3.050,90 euro; liv. A1S, 2.922,60 euro; liv. A1, 2.788,67 euro; liv. 6, 1.579,09 euro; liv. 5, 1.722,85 euro; liv. 4, 1.816,08 euro; liv. 3, 2.011,50 euro; liv. 2, 2.258,58 euro; liv. 1, 2.522,51 euro.

**ENTI CULTURALI E RICREATIVI (FEDERCULTURE)****ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Nel mese di aprile 2025 le imprese prive al 31.12.2024 di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) negli importi di seguito riportati: area Quadri, 340 euro; 3<sup>a</sup> Fascia, 310 euro; 2<sup>a</sup> Fascia, 280 euro; 1<sup>a</sup> Fascia, 250 euro. L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2024.

**FEDERCASA****UNA TANTUM  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Nel mese di aprile ai dipendenti in forza alla data del 6.11.2024 deve essere corrisposta la seconda delle quattro *tranche* (tutte di uguale importo) previste a titolo di *una tantum*, la cui misura complessiva deve essere determinata come segue:

- in relazione alle annate 2022 e 2023, 3% della retribuzione tabellare in essere al 31.12.2021, da calcolare su 14 mensilità;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

- per il periodo compreso fra gennaio e novembre 2024, 7% della retribuzione tabellare in essere al 31.12.2021, da calcolare su 12 mensilità.

Si precisa che per l'anno 2023 e per il periodo compreso tra l'1.1.2024 e l'1.11.2024 la retribuzione tabellare va decurtata dell'indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata.

### **GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)**

#### **MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2025**

Decorrono dall'1.4.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 26.1.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.423,68 euro; liv. A, 2.282,03 euro; liv. B, 2.152,87 euro; liv. C, 2.124,60 euro; liv. D, 2.097,90 euro; liv. E, 2.013,23 euro; liv. F, 1.961,12 euro; liv. G, 1.827,54 euro; liv. H, 1.742,79 euro; liv. I, 1.566,80 euro.

### **GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)**

#### **ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.4.2025**

Nel mese di aprile 2025 le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza all'1.1.2025 che nel triennio 2022-2024 non abbiano percepito trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, un importo pari a 250 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). L'importo viene ridotto ed erogato fino a concorrenza dei 250 euro qualora siano stati corrisposti elementi ulteriori in misura inferiore a tale importo. L'EGR viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestatato nel corso del 2024.

### **LAMPADE E CINESCOPI (INDUSTRIA)**

#### **MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2025**

Dall'1.4.2025 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. A, 2.311,95 euro; liv. B, 2.078,89 euro; liv. C, 1.877,69 euro; liv. D, 1.684,32 euro; liv. E, 1.619,38 euro; liv. F, 1.502,52 euro; liv. G, 1.367,10 euro; liv. H, 1.288,07 euro; liv. I, 1.249,25 euro; liv. L, 1.089,88 euro.

### **LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)**

**MINIMI RETRIBUTIVI  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Decorrono dall'1.4.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 28.3.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. D1, 2.877,10 euro; liv. C3, 2.877,10 euro; liv. C2, 2.459,00 euro; liv. C1, 2.186,19 euro; liv. B3, 2.114,36 euro; liv. B2, 1.937,38 euro; liv. B1, 1.847,54 euro; liv. A3, 1.814,16 euro; liv. A2, 1.723,06 euro; liv. A1, 1.523,77 euro.

**METALMECCANICI (ARTIGIANATO)****CONTRIBUTI CONTRATTUALI  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con la busta paga del mese di aprile le aziende sono tenute ad effettuare la trattenuta di 30 euro a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

**MULTISERVIZI - COOPERATIVE (UGL - UNICOOP)****MINIMI RETRIBUTIVI  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Decorrono dall'1.4.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 20.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv.1, 2.015,00 euro; liv. 2, 1.820,00 euro; liv. 3, 1.600,00 euro; liv. 3 primo ingresso, 1.445,00; liv. 4, 1.435,00; liv. 4 primo ingresso, 1.375,00 euro; liv. 5, 1.365,00 euro; liv. 5 primo ingresso, 1.300,00 euro; liv. 6, 1.295,00 euro; liv. 6 primo ingresso, 1.225,00 euro; liv. 7, 1.215,00 euro.

**PILOTI DI ELICOTTERO****INDENNITÀ SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

A decorrere dall'1.4.2025 l'indennità sui futuri aumenti contrattuali ("Indennità di volo ex verbale di accordo del 31.1.2024"), spettante a tutti i piloti di elicottero già in forza al 31 gennaio 2024 o assunti successivamente a tale data, assume i valori di seguito indicati: Comandante superiore, 904 euro; Primo Comandante, 856 euro; Comandante, 800 euro; Primo Ufficiale, 696 euro; Pilota di 1<sup>a</sup>, 672 euro; Pilota di 2<sup>a</sup>, 640 euro; Salario d'ingresso, 424 euro.

**RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA****UNA TANTUM  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Nel mese di aprile prevista l'erogazione di un importo forfettario *una tantum* nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 23.1.2025 in relazione al periodo di mancato adeguamento retributivo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2024; la misura è pari a 650 euro per i lavoratori in forza al 6.4.1995 e a 900 euro per coloro assunti successivamente (da ridurre, per entrambi, in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento).

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

A decorrere dall'1.4.2025 entrano in vigore le modifiche relative all'inquadramento del personale e alla durata del contratto apportate dall'Accordo 23.1.2025.

**SACRISTI E DIPENDENTI DA PARROCCHIE**

**GRATIFICA PASQUALE  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Con la retribuzione del mese di aprile i lavoratori hanno diritto a percepire un premio pari a 100 euro, a titolo di gratifica pasquale.

**TELECOMUNICAZIONI****ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Nel mese di aprile le imprese prive al 31.12.2024 di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori che non percepiscono trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal livello nazionale della contrattazione, un importo pari a 260,00 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale importo viene erogato per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio, anche non consecutivo, prestato nel corso del 2024.

**TERZIARIO E SERVIZI (CISAL - CNAI UCICT)****UNA TANTUM  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Entro il mese di aprile le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.10.2015 il primo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal CCNL 21.12.2024, in misura pari a 391,00 euro.

**TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)****ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Dall'1.4.2025 il contributo mensile a carico dei datori di lavoro nei confronti del Fondo Est passa da 10 a 13 euro.

**TERZIARIO (CONFESERCENTI)****ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

Dall'1.4.2025 il contributo mensile a carico dei datori di lavoro nei confronti del Fondo Aster passa da 10 a 13 euro.

**TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)****PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
SCADENZA DELL'1.4.2025**

A decorrere dall'1.4.2025 il contributo a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Previmoda destinato alla copertura dell'assicurazione contro la premorienza e l'invalidità permanente passa dallo 0,20% allo 0,24%.

## VETRO (INDUSTRIA)

### MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.4.2025

Decorrono dall'1.4.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 10.2.2023; di seguito ne riportiamo i valori.

- *Trasformazione del vetro:*  
liv. 8A, 2.335,18 euro; liv. 8, 2.267,58 euro; liv. 7, 2.021,94 euro; liv. 6A, 1.817,13 euro; liv. 6, 1.773,19 euro; liv. 5A, 1.715,83 euro; liv. 5, 1.658,51 euro; liv. 4, 1.512,06 euro; liv. 3, 1.410,80 euro; liv. 2, 1.265,39 euro; liv. 1, 1.128,80 euro. Per le aziende che operano le seconde lavorazioni del vetro piano i nuovi minimi retributivi non decorrono da aprile ma da luglio 2025.
- *Vetro meccanizzato:*  
liv. A1, 2.799,69 euro; liv. A2, 2.799,69 euro; liv. B1, 2.550,07 euro; liv. B2, 2.550,07 euro; liv. C1, 2.295,47 euro; liv. C2, 2.295,47 euro; liv. D1, 2.030,92 euro; liv. D2, 2.030,92 euro; liv. D3, 2.030,92 euro; liv. E1, 1.780,34 euro; liv. E2, 1.780,34 euro; liv. E3, 1.780,34 euro; liv. F1, 1.646,58 euro. Per le aziende che operano le prime lavorazioni del vetro e la produzione del vetro piano o di lana e filati i nuovi minimi retributivi non decorrono da aprile ma da luglio 2025.

## VIDEOFONOGRAFICI

### ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.4.2025

Nel mese di aprile 2025 le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2025 che nel quadriennio 2020-2024 non abbiano percepito trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, un importo pari a 220 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR).

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*

A tutti  
i datori di lavoro LL.SS.

## L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE

---

*Con il DM 23.1.2025, il Ministero del Lavoro ha dato attuazione all'incentivo previsto in via sperimentale per il biennio 2024/2025 dall'art. 4-ter del DL 4/2024 e destinato alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione.*

---

In data 6.3.2025 il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella Sezione legale del proprio sito Internet il DM 23.1.2025, con cui viene data attuazione all'incentivo previsto in via sperimentale per il biennio 2024/2025 dall'art. 4-ter del DL 4/2024 e destinato alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da operazioni societarie quali fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori.

### Misura dell'incentivo

Nel dettaglio, il beneficio consiste in un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

L'esonero contributivo può spettare per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro.

### Accordo in sede ministeriale

Per poter fruire dell'incentivo, le imprese interessate devono stipulare un apposito accordo sindacale in sede ministeriale che contenga un progetto industriale e di politica attiva, volto a illustrare le azioni finalizzate a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera nonché le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

In particolare, tale progetto deve contenere:

- la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070  
[www.gestyo.it](http://www.gestyo.it) – [info@gestyo.it](mailto:info@gestyo.it)*

progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;

- il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie, per almeno 48 mesi.

Al fine di tutelare il richiamato perimetro occupazionale è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro solo con il consenso dei lavoratori ed esclusivamente per:

- giusta causa;
- giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni volontarie ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente.

In corso di realizzazione del progetto, l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione, dandone dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

#### Ambito d'applicazione

L'esonero contributivo in parola è riconosciuto:

- solo con riferimento ai lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

2

Ai datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo in commento non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 31 del Dlgs. 150/2015, ossia:

- esclusione dei benefici nel caso di assunzioni effettuate in attuazione, ovvero in violazione, di preesistenti obblighi normativi (diritto di precedenza);
- limitazione dei benefici contributivi nel caso in cui presso il datore di lavoro o l'azienda utilizzatrice siano in atto sospensioni dell'attività lavorativa con richiesta di CIGS per crisi o riorganizzazione;
- esclusione o limitazione dei benefici nel caso di coincidenza sostanziale degli assetti proprietari e rapporti di coordinamento e controllo;

- limitazioni al cumulo dei benefici contributivi fruiti in relazione a uno stesso lavoratore tra utilizzo con somministrazione e assunzione diretta.

Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi. Tali incentivi sono compatibili con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

Mancata effettuazione delle operazioni e revoca dell'incentivo

Qualora l'operazione societaria non si concretizzi nei tempi previsti nell'accordo stipulato in sede governativa, vengono meno i contenuti dello stesso, compreso quanto previsto nel progetto industriale e di politica attiva.

In tal caso, vengono meno anche le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell'esonero contributivo.

Qualora nel periodo di durata del beneficio ai lavoratori non siano state erogate le attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive, vengono meno le condizioni giustificatrici di fruizione dell'esonero contributivo.

Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli indicati in precedenza (ad esempio, per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, eccetera), vengono meno le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell'esonero contributivo e si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

Nei casi rappresentati nei precedenti commi del presente articolo, l'INPS provvede al recupero dei contributi indebitamente fruiti.

I meccanismi di recupero e di pagamento delle relative sanzioni sono individuati dall'INPS secondo le modalità ritenute opportune ai sensi del proprio ordinamento.

*Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.*